



COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

Prot. N. 3508 /2021

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 09.02.2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000. – Proroga tecnica, senza soluzione di continuità, della gestione del Servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica nel territorio del Comune di Turi –

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la L.R. Puglia 20 agosto 2012 n. 24, relativa al “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali*”, reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l’organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;
- detta normativa ha previsto che i servizi relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento siano erogati all’interno di bacini di diversa dimensione a seconda della tipologia dei servizi stessi e, in particolare, che quelli relativi alla prima fase della filiera, ovvero raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, siano erogati in ambiti di raccolta ottimale – A.R.O. – la cui perimetrazione è stata definita con Deliberazione di Giunta regionale n. 2147/2012;
- il Comune di Turi, sulla base della richiamata D.G.R. 23.10.2012 n. 2147, recante “*Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale*” e ss.mm.ii. è compreso all’interno dell’A.R.O. BA/5;
- con determinazione n. 1015 del 8/10/2014 l’A.R.O. BA/5, di cui fa parte il Comune di Turi, indicava una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento, con durata di nove anni, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari nei comuni facenti parte dell’ambito territoriale dell’A.R.O. BA/5;
- con determinazione n. 995 del 3/11/2015 il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in tutti i comuni dell’ARO BA/5 era stato definitivamente aggiudicato al costituendo R.T.I. C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Soc Coop (impresa mandataria)/Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. (impresa mandante)/Impresa del Fiume S.p.A. (impresa mandante);
- in data 24/06/2016 era stato sottoscritto il Contratto, Rep. N. 1.523 - Registrato all’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle il 30.06.2016 al n. 6533 - Serie 1T -, con il quale si affidava il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari al RTI, costituito con

RP

atto registrato a Roma il 10/03/2016 al n. 3.445 - Serie 1T - tra CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, Cogeir Costruzioni Gestioni S.r.l. con sede legale in San Vito dei Normanni (BR) e Impresa del Fiume Spa, con sede legale in Taranto;

- a seguito di Sentenza n. 4544/2018 il Consiglio di Stato – Sezione V – annullava l’aggiudicazione della procedura di gara del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale ARO BA/5;
- con Ordinanza n. 1964/2020 il Consiglio di Stato chiariva che l’Amministrazione aveva l’obbligo di caducare i contratti d’appalto, non sussistendo spazio per alcuna valutazione discrezionale in merito alla continuazione del rapporto contrattuale con l’operatore economico privo dei requisiti di partecipazione (*“tale statuizione è coperta da giudicato e preclude qualsivoglia valutazione discrezionale della stazione appaltante in merito alla continuazione del rapporto contrattuale”*);

RICHIAMATE:

- la delibera n. 1 del 17/04/2020 con la quale l’Assemblea dei Sindaci prendeva atto della Sentenza del Consiglio di Stato -V Sezione- n. 4544/2018 che aveva annullato l’aggiudicazione della procedura di gara per mancanza *ab origine* dei requisiti di qualificazione del R.T.I. CNS, e dell’Ordinanza n. 1964/2020 che aveva fornito chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione del giudicato formatosi sulla pronuncia n. 4544/2018, evidenziando l’obbligo di annullare i singoli contratti sottoscritti dai Comuni con il R.T.I. CNS e di individuare lo strumento idoneo da impiegare per evitare l’interruzione del servizio;
- la determina n. 321 del 14/04/2020 con la quale il Responsabile dell’Ufficio ARO BA/5 prendeva atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4544 del 2018 che aveva annullato l’aggiudicazione della procedura di gara;
- la delibera dell’Assemblea n. 2 del 28.05.2020 esecutiva, avente per oggetto: *“Mancata applicazione dell’istituto dell’interpello ex art. 40 del D. Lgs. 163/2006 della gara relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in tutti i Comuni dell’ARO BA/5”*;

ATTESO che, a seguito dell’incontro tenutosi il 20.07.2020 con il Prefetto di Bari e il Direttore dell’AGER, i Sindaci dell’A.R.O. BA/5 nella successiva riunione del 24.07.2020, in ottemperanza a quanto già deciso in Prefettura, avevano stabilito:

- che dopo la determinazione di caducazione dei contratti, ciascun Sindaco avrebbe dovuto procedere immediatamente a firmare l’ordinanza contingibile e di urgenza per assicurare la continuità del servizio;
- di procedere con atto d’indirizzo delle Giunte Comunali, con le quali autorizzare gli uffici ad avviare le procedure per la “Gara Ponte” nelle more della “Gara unica d’Ambito” o diverse modalità di affidamento del servizio;

VISTI:

- il verbale del 24/07/2020 dei Sindaci dell’ARO BA/5 di presa d’atto del confronto con il Prefetto ed il Direttore dell’AGER;
- il verbale della riunione dei Sindaci dell’ARO BA5 del 31.07.2020, dal quale risulta che:
*“Dopo diversi interventi da parte dei Sindaci di Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Turi e Gioia del Colle finalizzati a capire la disponibilità da parte delle singole imprese presenti a praticare un ribasso percentuale sull’importo contrattuale limitatamente alla durata dell’ordinanza Sindacale di continuità del servizio nelle more dell’espletamento della gara ponte che ciascun Comune deve avviare. Le imprese, dopo essersi consultate, manifestano la volontà massima di praticare un ribasso sull’importo contrattuale del 2%.
A questo ribasso è possibile praticare un ulteriore riduzione del prezzo sulla base dei servizi che ciascun Comune potrà chiedere di stralciare”*.

DATO ATTO che l’art. 24 della L.R. n. 24/2012, al comma 2, come sostituito dall’art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 20/2016, dispone che, *“... nelle more dell’avvio del servizio unitario, i comuni possono*

procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario”;

RILEVATO, quindi, che i Comuni, nelle more dell'avvio del servizio unitario da parte dell'A.R.O. affidato a seguito della “gara accentrata” del servizio di igiene urbana, devono espletare la “gara ponte” per garantirne la continuità e la non interruzione;

EVIDENZIATO CHE:

- in data 06 agosto 2020 con Deliberazione n. 77 la Giunta Comunale, in attuazione della precitata disposizione normativa regionale, deliberava, tra l'altro, quanto segue:
 - di procedere, ad avviare la gestione transitoria del Servizio di spazzamento stradale, raccolta e trasporto dei RSU attraverso la Gara Ponte, per un numero massimo di 24 mesi, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della L.R. n. 24/2012, come sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 20/2016;
 - di impartire, pertanto, al Responsabile del Settore IV – LL.PP./Ambiente – apposito atto di indirizzo nel modo di seguito riportato:
 - ✓ di procedere nell'immediato, in ottemperanza all'Ordinanza n. 1964 del 19.03.2020 del Consiglio di Stato, alla caducazione del più volte richiamato Contratto d'appalto sottoscritto il 24/06/2016, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle il 30.06.2016 al n. 6533 - Serie 1T -, con il quale si affidava il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari al RTI costituito con atto registrato a Roma il 10/03/2016 al n. 3.445 - Serie 1T - tra CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, Cogeir Costruzioni Gestioni S.r.l. con sede legale in San Vito dei Normanni (BR) e Impresa del Fiume Spa, con sede legale in Taranto;
 - ✓ di porre in essere tutti gli atti necessari per l'affidamento in via transitoria del Servizio di spazzamento stradale, raccolta e trasporto rifiuti urbani nel Comune di Turi, attraverso una “Gara Ponte”, per un numero massimo di 24 mesi, così come previsto dal comma 2 dell'art. 24 della Legge Regionale n. 24/2012 come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b) della Legge Regionale n. 20 del 04.08.2016;
 - ✓ di prevedere nel nuovo contratto da stipularsi a conclusione della Gara Ponte, la clausola di immediata risoluzione anticipata, in caso di aggiudicazione del Servizio in capo al gestore unico d'ambito in data anteriore alla scadenza contrattuale;
- con determinazione n. 640 del 07/08/2020, il Responsabile del Settore LL.PP./Ambiente del Comune di Turi provvedeva, per quanto di competenza, alla caducazione del Contratto d'Appalto Rep. n. 1.523 - registrato all'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle il 30.06.2016 al n. 6533 - Serie 1T -, sottoscritto in data 24/06/2016, con il quale era stato affidato il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari al RTI costituito con atto registrato a Roma il 10/03/2016 al n. 3.445 - Serie 1T - tra CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, Cogeir Costruzioni Gestioni S.r.l. con sede legale in San Vito dei Normanni (BR) e Impresa del Fiume Spa, con sede legale in Taranto;
- con precedente Ordinanza sindacale n. 58 del 07.08.2020, prot. n. 13639, contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, previa richiesta di disponibilità con revisione del costo mensile del Servizio stabilito nel contratto d'appalto caducato, al netto di alcuni servizi complementari, era stato ordinato alla Ditta Navita S.r.l., con sede legale in Via delle Margherite, n. 34, P.IVA: 0705208072, di effettuare il Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio di Turi alle condizioni contrattuali comunicate a mezzo Pec del 05.08.2020 (reg.ta al prot. gen.le n. 13507) e del 07.08.2020 (reg.ta al prot. gen.le n. 13625), con decorrenza dal 10/08/2020 al 09/02/2021;
- con Determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore LL.PP./Ambiente, Reg. Gen.le n. 726 dell'8.09.2020, successivamente rettificata con Determinazione Reg. Gen.le n. 834 del 12.10.2020, è stata data esecuzione a detta Ordinanza sindacale;
- per la gestione dei Servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica nel territorio del Comune di Turi è stato sottoscritto il Contratto Rep. N. 235/2020 tra l'Ente e la Ditta Navita S.r.l., con sede legale in Via delle Margherite, n. 34, P.IVA: 0705208072;

VISTA la Relazione a firma del Responsabile del Settore LL.PP./Ambiente, prot. n. 3384 del 08.02.2021, nella quale, evidenziati i ritardi nella predisposizione degli atti e nel consequenziale avvio della “gara ponte” dovuti a situazioni connesse all'emergenza Covid-19, è rappresentata al Sindaco la necessità di una proroga tecnica, senza soluzione di continuità, della gestione del Servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica nel territorio del Comune di Turi affidata alla Ditta Navita S.r.l., nelle more dell'espletamento della procedura di gara in questione;

CONSIDERATO che in detta Relazione è sottolineato che per lo svolgimento delle operazioni di gara, in considerazione dei tempi di pubblicazione del bando di gara, di un eventuale numero alto di offerte, della complessità delle valutazioni da effettuare, delle operazioni di verifica dei requisiti dei concorrenti, del completamento della procedura di gara con aggiudicazione definitiva al nuovo gestore e avvio del Servizio, la durata della proroga tecnica possa essere stimata presumibilmente in sei mesi, fatti salvi eventuali imprevisti di gara che potrebbero richiedere ulteriore proroga;

CONSIDERATO:

- che l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 58 del 07.08.2020 dispiega i suoi effetti sino al 09.02.2021;
- che è necessario ed urgente, nelle more dell'espletamento e dell'aggiudicazione della “gara ponte”, garantire l'esecuzione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, in continuità, allo scopo di scongiurare che l'interruzione degli stessi possa recare pregiudizio all'igiene e salute pubblica ed all'ambiente;
- che lo strumento a cui può farsi ricorso resta l'Ordinanza contingibile ed urgente, atto sindacale attraverso il quale s'intende tutelare la salute pubblica e l'ambiente, competenza in capo al Sindaco in virtù del potere riconosciuto dall'art. 50, comma 5, del TUEL;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre la proroga tecnica, senza soluzione di continuità, della gestione del Servizio di igiene urbana di cui al contratto in essere (Rep. N. 235/2020), allo scopo di scongiurare possibili situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica che potrebbero derivare dall'interruzione del servizio, soprattutto nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more dell'espletamento della procedura di gara in parola;

ATTESO di dover provvedere con urgenza, e provvisoriamente in deroga alle ordinarie procedure di affidamento, alla gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta;

VISTO l'articolo 3 del Contratto in corso di esecuzione per la gestione del Servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica nel territorio del Comune di Turi, nel quale è testualmente previsto che *“Alla scadenza naturale del contratto, qualora fosse necessario un lasso di tempo per concludere la gara ponte per l'affidamento al nuovo Gestore, a seguito di emanazione di Ordinanza Sindacale, l'Appaltatore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, in regime di temporanea proroga per l'ulteriore periodo necessario per la conclusione della gara Ponte.*

I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell'art.177, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e non potranno, quindi, essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore o sciopero.”

RITENUTE sussistenti gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente, in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della gara e della individuazione del nuovo gestore;



CONSIDERATO:

- che il servizio di igiene ambientale non può essere sospeso, senza arrecare grave pregiudizio alla salute pubblica, per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria;
- che l'attuale emergenza sanitaria, dovuta all'epidemia in corso da COVID-19, non consente alcun indugio nell'assicurare continuità ad un servizio essenziale a garanzia dell'igiene urbana, quale quello in oggetto;

RILEVATO che, allo stato attuale, ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, per cui occorre assicurare la continuità del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto da parte del Comune di Turi nel rispetto della normativa vigente in materia;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, mediante un provvedimento "*extra ordinem*", a fronte della situazione di ritardo venutasi a creare evidenziata nella Relazione del competente Responsabile di Settore;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*", che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

PRESO ATTO, pertanto, che sussistono i presupposti per disporre l'esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, dei Servizi di igiene urbana da parte della Società Navita S.r.l. – attuale gestore –, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al Capitolato e contratto in corso di esecuzione, per un periodo transitorio pari a 6 (sei) mesi e, pertanto, dal 10 febbraio 2021 e sino al 10 agosto 2021, salvo cessazione anticipata, ove in tale lasso di tempo si provveda alla definitiva aggiudicazione della gara ponte o all'avvio del servizio unitario;

PRESO ATTO, altresì, che nel contratto in corso di esecuzione l'importo mensile corrisposto all'attuale gestore è pari a € 107.381,32, oltre IVA come per legge;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 e ss.mm.ii. ("*Codice dell'Ambiente*");

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 24 del 20/08/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 2016 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente e materialmente trascritte nel presente dispositivo,

- alla Ditta Navita S.r.l., attuale gestore del servizio, con sede legale in Via delle Margherite, n. 34, P.I.V.A.: 0705208072, in via temporanea ed urgente, l'esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, della gestione del Servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica nel territorio del Comune di Turi, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al Contratto Rep. n. 235/2020, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, per un periodo transitorio di 6 (sei) mesi, a decorrere dal 10 febbraio 2021 e sino al 10 agosto 2021, suscettibile di risoluzione anticipata ed immediata, laddove in tale lasso di tempo, si provveda alla definitiva aggiudicazione della "*gara ponte*" con individuazione del nuovo soggetto gestore, stipula del relativo contratto e avvio dell'esecuzione dello stesso, oppure sia dato avvio al Servizio unitario;

- che nel su detto periodo di proroga, il corrispettivo del Servizio sia pari all'importo mensile di € 107.381,32, oltre IVA come per legge, conformemente a quanto stabilito nell'art. 4 del contratto in corso di esecuzione, dando atto che rimarrà immutata l'organizzazione della forza lavoro attualmente impegnata;

D I S P O N E

- 1) che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec alla Ditta Navita S.r.l., attuale gestore del servizio, con sede legale in Via delle Margherite, n. 34, P.I.V.A.: 0705208072, affinché ne dia esecuzione;
- 2) che il Responsabile del Settore LL.PP./Ambiente:
 - adotti nell'immediato i consequenziali atti gestionali in esecuzione della proroga del Servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica nel territorio comunale disposta con il presente provvedimento;
 - nelle more dell'avvio del Servizio unitario da affidare a seguito di "gara accentrata", espleti la "Gara Ponte", ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 24/2012, come sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 20/2016, con contratto di durata biennale prevedendo la clausola di risoluzione anticipata e immediata in caso di avvio del servizio unitario;

D I S P O N E, altresì,

- 1) di trasmettere copia del presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza:
 - al Responsabile del Settore LL.PP./Ambiente del Comune di Turi;
 - al Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Turi;
 - al Comandante della Polizia Locale del Comune di Turi;
 - al Comune di Gioia del Colle, Capofila dell'A.R.O. BA/5;
 - a tutti i Comuni dell'A.R.O. BA/5 – Acquaviva delle Fonti, Casamassima e Sammichele;
 - al Commissario dell'AGER Puglia;
 - alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Bari;
- 2) che la presente Ordinanza sia pubblicata per 60 gg. consecutivi all'Albo Pretorio Informatico e sul Sito Web del Comune di Turi.

RENDE NOTO

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia - Sezione di Bari - nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* dell'Ente, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Comunale, 09 febbraio 2021

IL SINDACO

dott.ssa Ippolita RESTA


